



Data 30 AGO, 2023 Protocollo N° 464209 Class: 4.400.25.1 Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Recupero Forte Manin per attività culturali. Analisi del rischio sanitario-ambientale sito specifica e del Progetto Operativo di Bonifica – primo stralcio ai sensi della Parte IV Titolo V del D.lgs 152/06.  
**Trasmissione del verbale corretto della Conferenza di Servizi istruttoria del 03/08/2023.**

**Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna  
San Marco 1 – Palazzo Ducale  
30124 - Venezia  
*sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it*

**Al Comune di Venezia**

Area Sviluppo del Territorio e Città sostenibile  
Settore Bonifiche, Valutazioni ambientali e gestione strategica  
Campo Manin – San Marco 4023  
30124 – Venezia  
*territorio@pec.comune.venezia.it*

**Alla Città metropolitana di Venezia**

Difesa del suolo e Tutela del Territorio  
Ufficio Bonifiche  
Via Forte Marghera, 191  
30173 - Mestre – Venezia  
*protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

**All' A.R.P.A.V.**

Dipartimento Provinciale di Venezia  
Via Lissa, 6  
30171 - Mestre – Venezia  
*dapve@pec.arpav.it*

**All' Azienda ULSS 3 Serenissima**

Dipartimento di Prevenzione  
Distretto del Veneziano  
P.le S.L. Giustiniani 11/D  
30174 Zelarino – Venezia  
*protocollo.aulss3@pecveneto.it*

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Progetti speciali per Venezia**  
U.O. Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia  
Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 – 2243  
<http://www.regione.veneto.it>  
PEC: *progettispecialiveneziam@pec.regione.veneto.it*



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*e, p.c.*

**Ing. Cirino Srl**  
via Castellana 72  
31100 Treviso  
*ingcirinosrl@legalmail.it*

Si trasmette, in allegato il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 03/08/2023, che sostituisce la copia precedentemente trasmessa, per mero errore materiale, con nota prot. 0452022 del 24.08.2023.

Distinti saluti.

Il Direttore  
arch. *Matteo Lizier*

PO - Interventi per il risanamento del Bacino Scolante  
e della Laguna di Venezia  
Dott. Simone Fassina Tel. 041 – 2795713  
Prat. 72/2007 Forte Manin

Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
**Direzione Progetti speciali per Venezia**  
U.O. Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia  
Cannaregio, 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia Tel. 041279 – 5941 – 2243  
<http://www.regione.veneto.it>  
PEC: [progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it](mailto:progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it)



*Area Tutela e Sicurezza del Territorio*  
**Direzione Progetti speciali per Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

**CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA**

*Verbale della seduta del*  
**03 agosto 2023**

**La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 385921 del 18/07/2023, per il giorno 03 agosto 2023, in video collegamento con la cabina di regia presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Matteo Lizier, Direttore della U.O. Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia, giusta delega come da relativo Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 51 del 10/10/2022.

Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, viene dato l'avvio dei lavori, in video collegamento, con l'esame del seguente argomento:

Proponente: Comune di Venezia

Area: Comune di Venezia – Forte Manin

*Titolo: Recupero Forte Manin per attività culturali. Analisi del rischio sanitario-ambientale sito specifica e del Progetto Operativo di Bonifica – primo stralcio ai sensi della Parte IV Titolo V del D.lgs 152/06.*

Trasmesso dal Comune di Venezia con nota prot. 341307/2023 del 14/07/2023 ed acquisito agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 14/07/2023 con prot. n. 379223.

Il dott. Lizier introduce l'argomento all'ordine del giorno, come da oggetto del presente verbale

Il dott. Simone Fassina, della Regione del Veneto - Direzione Progetti Speciali per Venezia descrive sinteticamente il documento in esame sulla base di quanto proposto dal Comune di Venezia.

L'area oggetto del documento è l'isola di Forte Manin (ex Polveriera Manin), con accesso carrabile dal Parco San Giuliano a sud. L'area in oggetto era ricompresa all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera ai sensi della L. n. 426/98 ("Nuovi interventi in campo ambientale") e relativo DM 23/02/2000 ("Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Venezia"), è stata poi esclusa con la recente ripermetrazione dell'area del S.I.N. nel 2013.

La documentazione in esame consiste nella revisione dell'Analisi di Rischio sanitario-ambientale sito specifica e nel primo stralcio del Progetto di Bonifica con misure di messa in sicurezza dei suoli insaturi relativi all'area che sarà oggetto di recupero edilizio al fine di ospitare attività culturali.

Il documento in esame dà riscontro anche alla nota istruttoria di Arpav prot. 135085 del 29/11/2012, "Area ex polveriera Manin – Piano di caratterizzazione - riscontro verbale Conferenza dei Servizi del 15/10/12" a seguito della nota del Comune di Venezia prot. 2012/444225 del 22/10/2012 a sua volta in riscontro del verbale della Conferenza di Servizi del MATTM del 15/10/2012.

Le valutazioni riportate nei documenti presentati fanno riferimento alla sola porzione occupata dalla polveriera (circa 8.300 m<sup>2</sup>) e non alla parte nord (corrispondente alla particella n. 24 foglio 144) dell'area, separata da un fossato, in quanto, come indicato nel documento in esame, non vi sono evidenze di un qualsiasi tipo dell'utilizzo dell'isolotto a nord, sia come polveriera, sia come sede di attività produttive negli ultimi decenni.

L'analisi di rischio è stata condotta tenendo in considerazione i bersagli umani (bambini e adulti "adjusted" per destinazione ricreativa *onsite*) e ambientali e le vie di esposizione possibili.

Dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio risultano rischi non tollerabili per quanto riguarda le vie dirette di esposizione (ingestione e contatto diretto) dal suolo superficiale causa i superamenti riscontrati per i

parametri Arsenico, Piombo, Cianuri, Benzo(a)pirene, PCB totali, Diossine e Furani, mentre per il suolo profondo la situazione è tale che i rischi sono tollerabili.

La lisciviazione in falda dei contaminanti presenti nel suolo è stata valutata per tutti i contaminanti rilevati sul suolo superficiale o profondo; a tale proposito il proponente sostiene vi sia una sovrastima della modellizzazione rispetto alla situazione reale della falda, che in realtà non mostra superamenti per le sostanze che invece nel modello risultano presenti in concentrazioni superiori alle CSC nel suolo.

A seguito dell'analisi di rischio, la proposta operativa consiste nella bonifica tramite interruzione dei percorsi diretti di esposizione mediante interposizione, di uno strato pari a 50 cm di materiale idoneo (terreno vegetale, materiali tecnici, ecc.) previa eventuale asportazione di parte del terreno in posto laddove ritenuto necessario per esigenze edilizie o di bonifica bellica.

L'area da sottoporre a bonifica mediante interruzione dei percorsi risulta di circa 3500 mq, compresa quella già scavata per la bonifica bellica pari a circa 1000 mq.

Il primo stralcio dei lavori riguarda un'area più ristretta di circa 2400 mq totali e prevede anche lavori di ristrutturazione edilizi per la restituzione del complesso fortificato ad usi pubblici; il secondo stralcio sarà invece finanziato al completamento dei lavori.

Si evidenzia che lo scotico realizzato nel 2019 per la bonifica bellica ha, di fatto, eliminato la totalità del materiale antropico presente nel sedime, fino alla profondità di circa 70 cm da p.c. giungendo al livello del terreno limoso-sabbioso. Il materiale di riporto scavato (circa 1200 mc totali) è stato accumulato ai lati degli scavi, dove si trova a tutt'oggi.

Dalle analisi effettuate sul materiale di riporto risulta che quest'ultimo non costituisce fonte di potenziale contaminazione per la falda né per i terreni naturali sottostanti.

Il progetto di bonifica prevede la stesa dei MdR per uno spessore di circa 20/30 cm nell'area di bonifica bellica eseguita nel 2019. Al di sopra di tali materiali verranno quindi stesi ulteriori 50 cm di terreno vegetale. Per quanto attinente alla quota in esubero, si prevede l'avvio ad impianti esterni previa analisi di classificazione/omologa.

Nelle altre aree l'intervento di rimozione del terreno sarà così eseguito:

- a) Scavo di 30/50 cm nelle aree individuate (area S, O e Ne) di ca. 1300 mq per un totale complessivo di circa 650 mc. Parte del materiale scavato per i fini della bonifica bellica potrà essere ricollocato in sito al termine delle operazioni ed una volta svincolata l'area da parte dell'Autorità Militare, l'eccedenza dovrà essere gestita come rifiuto. Si evidenzia che il materiale riutilizzato sarà comunque coperto con 50 cm di terreno vegetale. Si stima di dover gestire come rifiuto una quantità di circa 350 mc (circa 600 t).
- b) Scavo (circa 1 m) nel perimetro degli edifici per rinforzo strutturale (in parte in poligono non contaminato).
- c) Scavo (circa 50 cm) per fondazione servizi igienici e sottoservizi (in poligono non contaminato). Le aree con presenza dei resti del vecchio forte francese saranno ricoperte con ghiaietto (50 cm).

In sintesi il progetto prevede l'interruzione dei percorsi tramite la copertura con uno spessore di 50 cm di terreno vegetale di idonee caratteristiche oppure con un pacchetto di materiali aridi e tecnici (viabilità pedonale, copertura dei resti archeologici, rinforzo perimetrale degli edifici) per assicurare l'impossibilità del contatto dermico ed ingestione da parte dei fruitori dell'area del terreno contaminato sottostante.

In tale contesto si richiedono le seguenti integrazioni documentali:

- Elaborazione di sezioni e planimetrie che illustrino nel dettaglio le aree di scavo e riporto alla scala adeguata. Le sezioni devono illustrare i vari pacchetti di interruzione tramite 50 cm di terreno vegetale, quello di fondo dei percorsi pedonali, protezione dei resti archeologici, ricoprimento dell'area oggetto di bonifica bellica. Si suggerisce l'interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto tra il terreno in posto e quello oggetto di ricopertura. Nel caso il geotessuto fosse inefficace si chiede di elaborare una soluzione alternativa o di motivare adeguatamente il mancato utilizzo.
- Elaborazione di una planimetria che suddivida gli stralci di esecuzione dell'intervento di bonifica, delimitando precisamente le aree di non intervento evidenziandole con diversi tematismi in funzione del vincolo.
- Devono essere evidenziate le aree di stoccaggio di rifiuti e quelle del terreno scavato per il riutilizzo.
- Deve essere prodotto il rilievo topografico dello stato di fatto e di progetto per la verifica degli spessori del materiale di ricoprimento, monitorando nel tempo il relativo spessore e quota.

La dott.ssa Ilaria Bin di ARPAV, premette che l'Agenzia, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, comma 12, del D.Lgs. 152/06 svolge un ruolo tecnico-consultivo e non è titolare di alcuna attribuzione propria che le consenta di esprimere una posizione qualificata all'interno

della Conferenza di Servizi. Si evidenzia che tale posizione è stata ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 778 del 3 febbraio 2022. Pertanto, la presente valutazione è riferita esclusivamente al documento in oggetto e non riveste carattere vincolante ai fini all'emissione del provvedimento di competenza della Regione Veneto. In merito al documento in esame si osserva quanto di seguito:

- non è chiaro se a seguito del tavolo tecnico del 02/02/2023, menzionato dal proponente, sia stato redatto un apposito verbale con funzione di documento di riferimento, in particolare per lo stralcio del progetto presentato dell'area nord;
- il proponente non ha dato riscontro alla prescrizione n. 19 del documento istruttorio di Arpav del 27/11/2012;
- in merito all'analisi di rischio si ritiene condivisibile l'impostazione dell'elaborato presentata, si ricorda che qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, dovrà comportare una rielaborazione dell'analisi di rischio stessa presentata,
- in merito alle aree sulle quali il proponente allo stato attuale non intende intervenire, ovvero le aree ricomprese nel poligono della sorgente di contaminazione non oggetto del primo stralcio e l'area nord, si ritiene che:
  - nel primo caso, nelle more dell'attuazione del secondo stralcio progettuale, si ritiene opportuno applicare quanto previsto al comma 2 dall'art. 251 del D.lgs. 152/06, *"qualora all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché' dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente"* e si provveda inoltre a mantenere l'area non accessibile;
  - nel secondo caso, considerato quanto già espresso dalla scrivente "nel documento istruttorio del 27/11/2012 in riscontro a quanto proposto dal proponente al punto 19, e a quanto riportato al paragrafo 3 "risposta alla richiesta di cui al punto b", in merito all'area a nord dell'isolotto, in particolare all'area afferente al sondaggio S23908, si chiede al proponente di chiarire come intende procedere ai sensi della normativa vigente;
- in merito al progetto di bonifica proposto, si evidenzia che, come comunicato dal MASE con propria nota prot. n. 888838 del 31/05/2023, *"l'Accordo di Programma «Per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe», del 16 aprile 2012, essendo andato a scadere in data 29 maggio 2022, non è suscettibile di proroga"*, è quindi da considerarsi non più efficace;
- la proposta progettuale di interruzione dei percorsi di esposizione diretta tramite l'interposizione di almeno 50 cm di materiale idonea al disopra della sorgente di contaminazione rappresenta un presidio che deve essere mantenuto nel tempo, si richiede pertanto che vengano eseguiti controlli con cadenza almeno semestrali, atti a verificare il mantenimento dello spessore necessario, tali verifiche dovranno essere documentate e dovrà essere trasmessa agli Enti apposito resoconto. Inoltre l'interruzione dei percorsi è da considerarsi un vincolo per il sito, di cui deve essere fatta specifica menzione nel Certificato di Destinazione Urbanistica;
- il materiale utilizzato per l'interruzione dei percorsi dovrà avere idonee caratteristiche certificate.

La dott.ssa Silvia Fant, del Comune di Venezia, sottolinea che la prescrizione 19, comunque considerata superata dal Ministero, riguardava un superamento rilevato nell'isolotto nord, non oggetto del presente procedimento, rispetto ai limiti stabiliti dal protocollo fanghi, e quindi non pertinente con il procedimento di bonifica.

Il dott. Daniele Grandesso, di ARPAV, per quanto concerne la proposta di gestione dei terreni in cumulo, evidenzia quanto segue:

- le evidenze stratigrafiche desunte nel corso delle attività di caratterizzazione del sito e di bonifica bellica hanno evidenziato la presenza di materiali di riporto nel primo metro dal piano campagna, costituiti perlopiù da terreno frammisto a materiali da costruzione e demolizione non pericolosi, in prevalenza mattoname;

- tale matrice è costituita da una miscela eterogenea di terreno ed elementi antropici non pericolosi, in origine costituente uno specifico orizzonte stratigrafico con funzione di riempimento allocato in sito senz'altro in epoca antecedente al 1982;
- lo scavo del materiale ed il successivo abbancamento sono avvenuti nel 2019, per sopravvenute esigenze determinate dall'esecuzione della bonifica bellica. Per questo motivo si ritiene che tali operazioni non abbiano determinato in quel momento la natura giuridica di "rifiuto" dei materiali scavati, con gli obblighi conseguenti in materia di deposito temporaneo;
- il progetto in esame prevede la loro parziale riallocazione nell'area e l'allontanamento come rifiuto della sola parte eccedente il fabbisogno;
- come riportato dal Progettista, tale matrice presenta modesti superamenti delle CSC di cui alla Tab.1/A per i parametri benzo(a)pirene e idrocarburi C>12, mentre non risultano superamenti del "test di cessione" effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 05/02/1998;

Premesso quanto sopra, si richiama il contenuto del DPR n. 120/2017, unitamente alla nota del MiTE prot. 0015786 del 10/11/2017 recante chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina delle matrici materiali di riporto, nonché le linee guida SNPA n. 22/2019.

Il riutilizzo di terre e rocce da scavo all'interno di un sito di bonifica è previsto dall'art. 26 del DPR n. 120/2017, esclusivamente per materiali non conformi alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle Concentrazioni Soglia di Rischio.

Rilevato che l'Analisi di Rischio condotta sulle aree "pre-sbancamento" evidenzia rischi non tollerabili per ingestione e contatto dermico nel suolo superficiale, a parere della scrivente Agenzia non può essere consentito il riutilizzo in situ dei materiali scavati. Pertanto si ritiene che i cumuli abbancati debbano essere gestiti come rifiuto nella loro totalità.

A tal proposito, poiché il quantitativo di materiale scavato risulta pari a circa 1200 metri cubi, si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 2922/2003 in materia di campionamento in cumuli, che prevede l'effettuazione di campioni per lotti aventi una cubatura massima di 1000 metri cubi. Ove per le analisi di caratterizzazione/test di cessione sia stato effettuato un unico campionamento, si ritiene opportuna l'effettuazione di un secondo campione.

Il dott. Alessandro Borgarelli, della Città Metropolitana di Venezia, preso atto della documentazione presentata si avvale del giudizio di ARPAV per la valutazione dell'Analisi di Rischio (AdR). A fronte di una valutazione favorevole degli esiti dell'AdR e nel caso la Conferenza dei Servizi concordasse sulla validità e sulle modalità proposte per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, la Città metropolitana di Venezia rilascia parere favorevole all'approvazione ed esecuzione del progetto. In merito alla gestione del materiale presente in cumuli nel sito provenienti dall'area interessata dagli scavi per la bonifica bellica (n° 3 cumuli per un totale di 1200 mc) che il proponente intende stendere nella medesima area per uno spessore di ca. 20/30 cm, considerati i tempi trascorsi del deposito e che il materiale deriva in parte da aree ricadenti nei poligoni di Thiessen, la presente amministrazione propone in via cautelativa di eseguire in accordo con gli Enti delle analisi integrative sui materiali in cumulo. In particolare si propone di eseguire degli ulteriori test di cessione ai sensi del DM 186/06 e delle ulteriori analisi sul tal quale ai sensi della Tab. 1, All.5, Parte Quarta, Titolo V del Dlgs 152/ da concordare con gli Enti. Qualora gli esiti delle analisi integrative risultassero conformi alle CSC il materiale potrà essere posto in sito nelle modalità previste, in caso contrario il materiale dovrà essere gestito ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti. Nel primo caso dovrà essere garantito al di sopra dei materiali riutilizzati un pacchetto di terreno certificato di almeno 50 cm di spessore conforme alla destinazione d'uso dell'area (verde urbano attrezzato). Si ricorda inoltre al Proponente di presentare una planimetria dettagliata relativa alle aree non oggetto di intervento del primo stralcio che potranno essere interessate da una seconda fase di bonifica proponendo di identificarle in sito con una eventuale cartellonistica al fine di informare la presenza di tali aree a possibili fruitori.

La dott.ssa Nadia Rado, della AULSS 3 Serenissima, concorda con le osservazioni riportate dagli Enti. In particolare, concorda con quanto detto da ARPAV, ossia che il materiale utilizzato come copertura della sorgente di contaminazione dovrà essere mantenuto idoneo nel tempo e verificato periodicamente, al fine di mantenere integro lo spessore necessario all'interruzione dei percorsi di esposizione.

La dott.ssa Francesca Marton, responsabile del settore Opere di Urbanizzazione del Comune di Venezia, evidenzia che la gestione del materiale di riporto, scavato ai fini della bonifica bellica, come rifiuto comporta dei costi di smaltimento non preventivati che vanno ad aggravare i costi della bonifica a carico della Pubblica Amministrazione.

Il dott. Massimo Gattolin, della Città Metropolitana di Venezia, propone che i cumuli di materiale di riporto risultanti dalla bonifica bellica, siano classificati come rifiuti e gestiti tramite un recupero degli stessi in sito. Il recupero in sito non per forza deve passare per un impianto di trattamento ma a seguito di un piano di recupero che preveda delle indagini in cumulo che classificano il rifiuto e l'assenza di cessioni nell'eluato.

A tale proposito, il dott. Grandesso ritiene che riutilizzare il riporto in loco, classificandolo come "rifiuto", secondo le norme di gestione dei rifiuti, potrebbe rappresentare un'alternativa a quanto disposto dall'art. 26 del DPR 120/2017 in merito al riutilizzo del materiale in loco come sottoprodotto.

Il dott. Lizier, in relazione alle soluzioni proposte da ARPAV e Città Metropolitana, invita il Proponente ad integrare il progetto con una relazione documentale esaustiva che stabilisca la modalità di recupero del materiale classificato come rifiuto a seguito della presente Conferenza.

La Conferenza di Servizi Decisoria, programmata per la data odierna, non sarà svolta vista la mancata partecipazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna che non ha ricevuto la documentazione di progetto e pertanto ha richiesto il tempo tecnico necessario per valutarla ed esprimere il relativo parere di competenza.

**Dopo approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di sospendere la valutazione della documentazione in esame, richiedendo le seguenti integrazioni documentali:**

1. Si chiede di fornire una planimetria con delle sezioni che evidenzino nel dettaglio le aree di scavo e di riporto alla scala adeguata. Le sezioni devono illustrare i vari pacchetti di interruzione tramite 50 cm di terreno vegetale, quello di fondo dei percorsi pedonali, protezione dei resti archeologici e ricoprimento dell'area oggetto di bonifica bellica.
2. Si chiede di prevedere l'interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto tra il terreno in posto e quello oggetto di ricopertura. Nel caso l'uso delle geotessuto avesse delle controindicazioni sitospecifiche, deve essere proposta una soluzione alternativa per separare il materiale in posto da quello di ricopertura o di motivare adeguatamente il mancato utilizzo del tessuto non tessuto.
3. Il Proponente dovrà predisporre una planimetria a scala adeguata, che suddivida gli stralci di esecuzione della bonifica, delimitando inoltre in modo preciso le aree di non intervento con diversi tematismi in funzione del vincolo imposto. Al fine della certificazione futura dell'intervento di bonifica il Proponente dovrà provvedere ad una precisa georeferenziazione delle aree di intervento.
4. Dovranno essere evidenziate le aree previste per lo stoccaggio di rifiuti e quelle per il terreno scavato per il riutilizzo.
5. Il Proponente dovrà predisporre il rilievo topografico dello stato di fatto e dello stato di progetto per la verifica degli spessori del materiale di ricoprimento.
6. L'interposizione di almeno 50 cm di materiale idonea al disopra della sorgente di contaminazione rappresenta un presidio che deve essere mantenuto nel tempo. Dovranno essere eseguiti controlli con cadenza semestrale, atti a verificare il mantenimento dello spessore necessario. Tali verifiche dovranno essere documentate e dovrà essere trasmessa agli Enti apposito resoconto. L'interruzione dei percorsi è da considerarsi un vincolo per il sito di cui deve essere fatta specifica menzione nel Certificato di Destinazione Urbanistica.
7. Il materiale utilizzato per l'interruzione dei percorsi dovrà avere idonee caratteristiche certificate.
8. Qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati nell'Analisi di Rischio, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, dovrà comportare una rielaborazione dell'Analisi di Rischio stessa presentata.
9. In merito alle aree sulle quali il Proponente allo stato attuale non intende intervenire, si ritiene che:
  - Nelle aree ricomprese nel poligono della sorgente di contaminazione non oggetto del primo stralcio, nelle more dell'attuazione del secondo stralcio progettuale, si ritiene opportuno applicare quanto previsto al comma 2 dall'art. 251 del D.lgs. 152/06, "qualora all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente" e si provveda inoltre a mantenere l'area non accessibile.


- Nell'area nord, considerato quanto già espresso da ARPAV "nel documento istruttorio del 27/11/2012 in riscontro a quanto proposto dal Proponente al punto 19, e a quanto riportato al paragrafo 3 "risposta alla richiesta di cui al punto b", in merito all'area a nord dell'isolotto, in particolare all'area afferente al sondaggio S23908, si chiede al Proponente di chiarire come intende procedere ai sensi della normativa vigente.
11. In merito alla gestione dei terreni in cumulo, il Proponente dovrà integrare il progetto con una relazione documentale esaustiva che stabilisca la modalità di recupero e/o smaltimento del materiale classificato come rifiuto.
  12. Il Proponente dovrà prevedere idonee misure di interdizione, da concordare con l'AULSS 3 Serenissima, per le aree interessate dal secondo stralcio della bonifica, le aree di non intervento per presenza di vincoli e l'area dell'isolotto. È consentita idonea cartellonistica e filo di sicurezza di segnaletica per cantiere.
  13. Al fine della certificazione futura dell'intervento di bonifica il Proponente dovrà provvedere ad una precisa georeferenziazione delle aree di intervento.

**Preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi sospende i termini per la conclusione del procedimento relativo al documento in esame, in attesa di ricevere le integrazioni documentali richieste entro 15 giorni dal ricevimento del presente verbale.**

Il Verbalizzante  
dott. Marco Cappellato



Il Presidente  
arch. Matteo Lizier



*I partecipanti alla Conferenza di Servizi (per gli Enti) presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. Matteo Lizier – Regione del Veneto  
Dott. Simone Fassina – Regione del Veneto  
Dott.ssa Daniela Biasotto – Regione del Veneto  
Dott.ssa Elisabetta Olivo – Regione del Veneto  
Dott.ssa Barbara Grigoletto – Regione del Veneto  
Dott. Marco Cappellato – Regione del Veneto  
Dott. Massimo Mazzola - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia  
Dott. Daniele Grandesso - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia  
Dott.ssa Iliaria Bin - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia  
Dott. Massimo Gattolin – Città Metropolitana di Venezia  
Dott. Matteo Perini – Città Metropolitana di Venezia  
Dott. Alessandro Borgarelli – Città Metropolitana di Venezia  
Dott.ssa Nadia Rado – AULSS 3 Serenissima  
Dott. Giuliano Trevisan – AULSS 3 Serenissima  
Dott. Francesco Penzo – Comune di Venezia  
Dott.ssa Silvia Fant – Comune di Venezia  
Dott.ssa Francesca Marton – Comune di Venezia  
Dott. Loris Dallago – Ing. Cirino S.r.l. consulente de Comune di Venezia  
Dott. Mattia dei Cas - Ing. Cirino S.r.l. consulente de Comune di Venezia